

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Il presente disegno di legge risponde alla duplice esigenza di creare le condizioni per il rilancio dell'agricoltura in Liguria e di salvaguardare il territorio rurale; un territorio fragile, esposto a rischi molteplici di origine naturale ed antropica accentuati da un processo di abbandono in atto ormai da alcuni decenni, suscettibile di pregiudicare la stabilità degli assetti idrogeologici e di compromettere in modo irreversibile la conservazione di un paesaggio straordinario ed unico, modellato nel corso di secoli e secoli di presidio umano dalle cure di generazioni di agricoltori.

Premesso che una analisi approfondita delle condizioni che caratterizzano l'agricoltura in Liguria, eccederebbe certamente gli scopi della presente relazione, prima di procedere all'illustrazione puntuale del provvedimento, pare opportuno soffermarsi su alcuni dati che definiscono in modo eloquente la situazione particolarmente critica con la quale l'Amministrazione ed il Legislatore regionale devono confrontarsi.

A fronte di una estensione complessiva del territorio regionale di 5.420 kmq, la superficie agricola utilizzata ammontava nel 2010, in base alle rilevazioni del VI Censimento generale dell'agricoltura a 430 kmq: circa l' 8% del totale. Tale entità risulta tanto più esigua, se si raffronta il dato odierno con quello rilevato dal censimento del 1961. In allora la superficie agricola utilizzata raggiungeva i 2.198 kmq, pari a circa il 40% della superficie complessiva.

Come si ricava dai dati sopra richiamati la superficie agricola utilizzata in Liguria si è ridotta nel corso degli ultimi decenni in misura drammatica: oggi la sua estensione, si avvicina ad appena 1/5 di ciò che risultava nel 1961 (219.810 ettari allora contro i 43.033 attuali).

Tale dinamica, unitamente alla altrettanto sensibile diminuzione del numero delle aziende agricole, consegue al progressivo abbandono del territorio montano e rurale, con quanto può comportare, in termini di rischi naturali, sia sotto il profilo della stabilità degli assetti idrogeologici, sia dal punto di vista della gestione del soprassuolo e del pericolo degli incendi.

A fronte dei rischi naturali sopra evidenziati, che inevitabilmente interessano l'intera popolazione regionale, perlopiù insediata nelle aree più intensamente urbanizzate dell'arco costiero, nonché alla luce della grave situazione di sofferenza che contraddistingue l'economia regionale in generale ed il settore agricolo e selvicolturale in particolare, si impone una svolta radicale nel modo concepire e di gestire il territorio rurale e nelle politiche regionali che lo riguardano: il territorio rurale non può più essere considerato come bacino di espansione di ulteriori intollerabili, quanto esiziali, processi di cementificazione, destinati ad erodere porzioni aggiuntive del già limitato suolo coltivabile della nostra regione, né come selva fitta e inaccessibile, dominio esclusivo della fauna selvatica, sempre più capillarmente diffusa e pericolosamente invasiva. Esso, al contrario, deve essere rivalutato come risorsa produttiva da recuperare alla sua antica destinazione agricola e selvicolturale, al fine di rilanciare il settore primario, creando nuove opportunità per giovani e disoccupati, promuovendo

direttamente quei processi di ricomposizione o riordino fondiario che, traguardando un aumento della superficie media aziendale regionale, soli possono creare i presupposti materiali per l'esercizio di imprese agro-forestali vitali e competitive.

Tale necessità, unitamente alle indicazioni operative che ne discendono, emerge chiaramente dalle conclusioni della **Conferenza Regionale dell'Agricoltura**, svoltasi a Genova dal 21 al 22 settembre 2012 ed in particolare dal documento finale, dal quale risulta la volontà di tutti gli attori del mondo agricolo coinvolti e della stessa Amministrazione regionale di adottare iniziative ed interventi urgenti per il rilancio del settore.

Tra le iniziative e gli interventi urgenti caldeggiati nel documento conclusivo approvato dalla **Conferenza**, un ruolo cruciale, ancorché non onnicomprensivo, riveste il disegno di legge sottoposto ora all'attenzione dell'Assemblea legislativa in una stesura che è il frutto di un confronto interno ed esterno all'Amministrazione; un confronto che ha visto partecipi di un intenso scambio di osservazioni, indicazioni, e proposte sia i diversi uffici della Giunta, sia i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole che, unitamente ad altri soggetti quali ANCI, Notariato, Agenzia delle Entrate e del Territorio, da punti di vista diversi, in alcuni casi anche piuttosto critici, hanno fornito spunti utili per la messa a punto dello schema di provvedimento.

Richiamate pertanto le indicazioni della Conferenza recate dal documento conclusivo, di cui si è cercato di tenere conto: "l'idea di fondo che dovrebbe guidare la stesura del provvedimento è il principio della responsabilità per il territorio: **tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si trovino nella disponibilità di terreni agricoli o forestali sono tenuti a verificarne periodicamente lo stato di conservazione, nonché a provvedere ad adottare ogni precauzione utile ad evitare che eventuali condizioni di incuria e degrado possano cagionare situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e per l'integrità del territorio.** Consegue da questo principio l'esigenza di **recuperare i terreni sottratti all'incuria e all'abbandono per destinarli ad usi agroforestali sufficientemente remunerativi da giustificare gli sforzi richiesti.**"

Tutto ciò premesso, lo schema di disegno di legge di cui trattasi, si prefigge in estrema sintesi un duplice obiettivo:

- a) favorire il recupero produttivo delle aree a vocazione agricola e selvicolturale abbandonate o sottoutilizzate e perseguire, anche attraverso l'aumento della superficie media aziendale, la costituzione di unità produttive più ampie ed efficienti, con ciò che ne può conseguire in termini di opportunità occupazionali e di reddito;
- b) richiamare i cittadini che posseggono terreni in Liguria ad un comportamento meno negligente verso il proprio territorio e le Amministrazioni locali alle loro responsabilità per quanto riguarda la salvaguardia dello stesso ed il contenimento dei fattori di rischio;

Posto che il recupero produttivo è funzionale alla salvaguardia del territorio e viceversa, gli obiettivi ben possono considerarsi convergenti e complementari.

Affinché la salvaguardia del territorio non risulti troppo onerosa è opportuno che il territorio salvaguardato sia anche, ove possibile, recuperato alle finalità produttive di cui sopra. Poiché non tutti si possono dedicare all'attività agricola o selvicolturale, ovvero alle opere di manutenzione che potrebbero in alcuni casi risultare necessarie, il presente disegno di legge si prefigge di creare le condizioni affinché le terre di cui i proprietari non possano o non intendano prendersi cura, siano trasferite per il tramite di un soggetto terzo garante, nella disponibilità di chi intenda e possa farne uso.

Questo soggetto terzo, un fondo gestito da FI.L.SE con il supporto tecnico del Dipartimento regionale preposto all'agricoltura che non a caso si è pensato di chiamare *Banca Regionale della Terra*, è tenuto a svolgere una funzione, del tutto simile, per taluni aspetti essenziali, a quella svolta da una banca.

Al fine di perseguire gli obiettivi prefissati lo schema di disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea legislativa prevede diversi meccanismi di incentivazione e deterrenza che saranno meglio illustrati nell'ambito della presentazione dei singoli articoli.

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

In coerenza con gli obiettivi generali di sviluppo della comunità regionale di cui all'articolo 1 dello Statuto della Liguria, nonché in conformità con i principi che devono guidare l'azione della Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera "i" del medesimo, le finalità indicate dall'articolo 1 della presente legge, riguardano, da un lato, il recupero alla originaria vocazione produttiva di vaste aree del territorio rurale e montano attualmente abbandonate, unitamente alla creazione di nuove opportunità occupazionali, e, dall'altro, una migliore tutela e salvaguardia dello stesso territorio, nonché del paesaggio ligure, quale risulta modellato storicamente dalle diverse attività antropiche succedutesi nel corso del tempo.

Coniugando finalmente insieme obiettivi propri della politica agricola con obiettivi tipici della politica ambientale le finalità sopra individuate corrispondono pienamente al concetto di "sviluppo sostenibile", nonché agli indirizzi ed ai requisiti della nuova fase della programmazione europea.

Articolo 2 (Azioni della Regione)

L'articolo in parola individua le azioni che la Regione può realizzare al fine di perseguire le finalità della legge.

Innanzitutto assume un rilievo particolare l'azione di vigilanza da esercitare nei confronti dei titolari dei terreni agricoli o forestali affinché si facciano carico effettivamente di quegli oneri di cura che, in base alle disposizioni del Codice civile ed a tutti i principi ricavabili dall'ordinamento giuridico conseguono dal diritto di proprietà. Analoga importanza rivestono le iniziative per favorire la

mobilità e la ricomposizione fondiaria realizzate anche per il tramite della Banca Regionale della Terra, fondo istituito presso FI.L.SE.

Articolo 3 (Ambito di applicazione)

Delimita il campo di applicazione della disciplina introdotta dalla presente legge escludendovi quelle aree che, in ragione della loro destinazione attuale o vocazione storica, non si ritiene possano essere oggetto di recupero a fini agricoli o selvicolturali.

Articolo 4 (Vigilanza sul rispetto degli obblighi connessi alla proprietà o al possesso di terreni)

Al fine di rendere maggiormente cogenti ed effettivi gli obblighi che diverse disposizioni del nostro ordinamento giuridico già pongono in capo ai proprietari dei fondi agricoli e forestali, il presente articolo attribuisce alla Regione ed agli enti locali lo specifico compito di vigilare sulla corretta manutenzione dei terreni agricoli o forestali da parte di chi ne abbia la disponibilità, indipendentemente dalla sua qualità di soggetto pubblico o privato.

Articolo 5 (Prescrizioni minime)

Attribuendo alla Giunta regionale il compito di definire delle “prescrizioni minime relative al governo dei fondi agricoli e forestali, commisurate ai livelli di rischio caratteristici dei diversi ambiti territoriali” introduce un nuovo strumento per ottenere da parte dei titolari dei terreni agricoli e forestali comportamenti più virtuosi ovvero più responsabili e meno negligenti con riguardo alla cura delle rispettive proprietà in vista dell’esigenza fondamentale di assicurare una migliore tutela del territorio rurale. Alle prescrizioni in parola si aggiunge la previsione di indirizzi regionali, comprensivi di un regolamento tipo, per la predisposizione da parte dei Comuni di un regolamento di polizia rurale che gli enti locali sono chiamati ad adottare in conformità con le prescrizioni minime, anche al fine di calibrarne la portata ed i vincoli in relazione alle specificità dei rispettivi territori.

Il comma 5 prevede l’istituzione di un regime sanzionatorio, da introdursi tramite un successivo intervento del legislatore, essenziale al fine di rendere cogenti le prescrizioni minime ed effettivo il loro rispetto.

Articolo 6 (Tipologia delle prescrizioni minime)

Al fine di indirizzare del potere regolamentare attribuito alla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo, nonché allo scopo di delimitare il novero degli oneri che potranno gravare sui proprietari dei fondi agricoli e forestali a seguito della emanazione delle prescrizioni minime, ne viene, in questo articolo, individuata una “tipologia”.

Articolo 7 (Competenze del Comune)

Anche alla luce del principio costituzionale di sussidiarietà, il presente articolo affida al Comune, quale ente esponenziale della comunità locale, più vicino al cittadino e custode del proprio territorio, il compito di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 5, nonché di adottare,

attraverso un regolamento di polizia rurale, una disciplina specifica quanto più possibile aderente alle esigenze locali.

Prevede, inoltre, alcuni obblighi di manutenzione a carico di chi effettua interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione, sostituzione edilizia e nuova costruzione di manufatti direttamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali ed alle altre funzioni ammesse dalla pianificazione urbanistica comunale.

Attribuisce al Comune la facoltà di stabilire l'esenzione dal pagamento della quota B della Tariffa urbanistica per le opere di urbanizzazione, per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e sostituzione edilizia eseguite da parte di soggetti che si impegnano al mantenimento delle opere e dell'assetto vegetazionale dei fondi per un periodo di venti anni.

Articolo 8 (Adempimenti dei proprietari e dei Comuni)

Il comma 1 stabilisce l'obbligo, in capo ai proprietari dei terreni agricoli e forestali, ovvero in capo a chiunque ne abbia la disponibilità in virtù di diritti reali o personali di godimento, di ottemperare alle prescrizioni minime stabilite nello specifico provvedimento adottato dalla Giunta regionale.

Nei commi successivi si introduce la possibilità, da parte di FI.L.S.E. S.p.A., di acquisire la disponibilità di quei terreni per i quali i proprietari non intendano ottemperare alle prescrizioni minime già richiamate, stabilendo le tempistiche e le procedure per rendere comunque disponibili per le finalità del successivo articolo 9, i terreni in parola.

Il comma 5 introduce la possibilità di applicare, per quei terreni di cui non sia stato possibile risalire alla titolarità, gli istituti previsti dal Codice Civile (TITOLO VI del LIBRO IV) riguardanti la cosiddetta "utile gestione" (*negotiorum gestio*) al fine di garantirne la salvaguardia, attraverso forme di utilizzo razionale in grado di invertirne il processo di degrado.

Anche al fine di prevenire l'insorgere di eventuali contenziosi, il comma 6 prevede la possibilità per FI.L.S.E. di avvalersi delle deroghe previste alla disciplina dei contratti di locazione dall'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 Nuova disciplina dei fondi rustici e dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 Norme sui contratti agrari.

Articolo 9 (Istituzione della *Banca Regionale della Terra*)

Il comma 1 prevede l'istituzione di un fondo, presso FI.L.S.E. S.p.A., denominato "Banca Regionale della Terra", finalizzato a promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recupero ad uso produttivo delle superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché a favorire la salvaguardia del territorio.

Al comma 2 definisce le fattispecie per le quali è possibile rivolgersi al gestore del fondo "Banca Regionale della Terra" per la cessione dei terreni, riconoscendo esplicitamente a FI.L.S.E. S.p.A. la facoltà di accettare il conferimento delle particelle interessate, tenendo conto delle finalità del fondo e dei compiti ad essa affidati dalla Regione, unitamente alla gestione del fondo.

I commi 3 e 4 individuano le finalità per le quali può essere impiegato il fondo "Banca Regionale della Terra"; il comma 5 rinvia ad una più specifica

disciplina della Regione la definizione dei criteri e delle modalità di gestione del fondo, nonché di assegnazione dei terreni di cui la stessa abbia acquisito la disponibilità.

I commi 6, 7 e 8 stabiliscono le modalità di costituzione, implementazione e reintegro del fondo in parola, prevedendo la stipula di una apposita convenzione tra FI.L.S.E. S.p.A. e Regione per la disciplina dei rapporti tra i due soggetti.

Il comma 9 individua i compiti della Regione in relazione al funzionamento del fondo “Banca Regionale della Terra”, con particolare riguardo all’attività di programmazione e assistenza tecnica.

Tramite il comma 10 la Regione promuove e incentiva il ricorso a forme di collaborazione consortili tra proprietari, mentre il comma 11 richiama alla necessità di impegno formale alla effettiva prosecuzione dell’attività agricola o selvicolturale da parte dei soggetti che acquisiscono terreni da Fi.L.S.E. S.p.A.

Articolo 10 (Prerogativa del conduttore del fondo)

L’articolo riserva un diritto di prelazione in caso di alienazione dei terreni a qualunque titolo acquisiti da Fi.L.S.E. a favore del conduttore che abbia utilmente coltivato i terreni stessi negli ultimi 5 anni.

Articolo 11 (Incentivi a favore degli imprenditori agricoli e dei proprietari di terreni forestali)

Ai sensi del comma 1 lettera a) punto 1) l’articolo prevede la possibilità di erogare un contributo “una tantum” ad ettaro a favore degli imprenditori agricoli, per il recupero a fini produttivi di terreni agricoli o non agricoli (nell’ambito del regime *de minimis*)

Ai sensi del comma 1, lettera a) punto 2) introduce la possibilità di concedere finanziamenti per l’acquisto di particelle di terreno, a fronte dell’imposizione di un vincolo di coltivazione decennale.

La lettera b) del comma 1 contempla la possibilità per la Regione di concorrere alle spese sostenute da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli per l’acquisto di nuovi fondi ovvero per la costituzione di consorzi funzionali a dare attuazione ai piani di ricomposizione fondiaria.

Il comma 2 stabilisce un generico principio di favore per le iniziative volte al recupero produttivo dei terreni incolti.

Gli ultimi due commi riguardano il riconoscimento di particolari titoli di priorità nell’accesso ai finanziamenti erogati dalla Regione, nel quadro della PAC, agli interventi di recupero produttivo dei terreni agricoli incolti.

Articolo 12 (Contributi a favore dei Comuni)

Attribuisce alla Regione la facoltà di erogare, sulla base delle disponibilità di bilancio, contributi a favore dei Comuni, per le opere di manutenzione straordinaria connesse all’osservanza delle prescrizioni minime, di cui all’articolo 3.

Articolo 13 (Sanzioni per la violazione degli impegni sottoscritti con gli atti d'obbligo di cui all'articolo)

Stabilisce le sanzioni applicabili ai soggetti inadempienti rispetto agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6; i proventi che ne derivano sono introitati dal Comune e destinati al finanziamento di interventi volti alla manutenzione e messa in sicurezza del territorio.

Articolo 14 (Norma di delegificazione)

L'articolo 14 conferisce alla Giunta regionale il potere di adottare regolamenti di semplificazione, volti a rimuovere eventuali limitazioni recate dalla normativa regionale alla ripresa delle attività agricole che non trovino più giustificazione in specifiche ed attuali esigenze di tutela dell'ambiente e del territorio.

Articolo 15 (Modifiche alla l.r. 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico")

L'articolo 2 della l.r. n. 4/1999 reca la definizione di bosco adottata dalla Regione Liguria, cui riferire tutte le disposizioni riguardanti il bosco contenute nella legge stessa, nonché nelle altre fonti normative regionali o statali che richiamino la medesima nozione (fatta salva l'ipotesi in cui le fonti in parola adottino una definizione differente, valevole ed applicabile nei limiti della disciplina specifica dalle stesse introdotta).

Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale citata, lo Stato è intervenuto legiferando in materia tramite il Decreto Legislativo n. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". Tale provvedimento, avendo riguardo all'esigenza di salvaguardare le autonome prerogative delle Regioni, detta alle stesse un termine per adottare una propria disciplina, qualora già non vi avessero provveduto, e reca una definizione di bosco applicabile in carenza di una normativa regionale di riferimento.

Ai fini della definizione di tale normativa, il ridetto D.Lgs n. 227/2001 individua dei parametri quali-quantitativi relativi al bosco che il legislatore regionale è chiamato a declinare, determinandone i valori specifici, in funzione delle particolari caratteristiche ed esigenze del proprio territorio.

Premesso quindi che la definizione di bosco ricavabile dall'art. 2, comma 6 del Decreto legislativo in parola ha valore di norma suppletiva che trova applicazione *"nelle more dell'emanazione delle norme regionali ... e ove non diversamente già definito dalle Regioni stesse"*, con il presente articolo si è inteso provvedere ad una ridefinizione della nozione di bosco contenuta nella legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" volta a renderla maggiormente conforme ai requisiti previsti dalla normativa statale.

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, successivamente convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35 recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» ha apportato alcune modifiche alla definizione di bosco recata dal più volte citato D. Lgs. n. 227/2001, che vanno nel senso di ridurre l'estensione ovvero l'ambito di applicazione della nozione di bosco, in vista

del recupero all'attività produttiva di terreni agricoli abbandonati divenuti nel tempo oggetto di fenomeni di riforestazione. Di qui l'opportunità di cogliere l'occasione del varo di una nuova legge per il rilancio dell'agricoltura per allineare la definizione di bosco della Liguria ai parametri previsti da quella nazionale, in vista dell'esigenza primaria di rendere più agevole la ripresa dell'attività agricola in quelle aree, così numerose nella nostra regione, in cui il perdurare di situazioni di abbandono ha favorito l'insorgere di dinamiche naturali di spontanea riforestazione, con l'espansione di specie arboree forestali, che, insediandosi su terreni terrazzati o di evidente vocazionalità agricola, talvolta creano problemi di stabilità superficiale in dipendenza dell'eccessivo peso del soprassuolo.

Al fine di sgombrare il campo da eventuali equivoci circa il campo di applicazione della nozione di bosco definita dalla legge regionale, occorre evidenziare quanto segue: come peraltro chiarito nel Programma Forestale Regionale, approvato con DCR n. 17/2007, in forza della stessa norma statale (comma 4 dell'articolo 2 del D. Lgs 227) che, previa individuazione di alcuni parametri di riferimento, rinvia alle Regioni l'onere di dotarsi di una propria definizione di bosco, la stessa trova applicazione, anche "ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490", oggi sostituito dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (cfr. art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 227/2001 e art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 42/2004).

In particolare il comma 1 dell'art. 19 definisce la nozione di bosco, individuando il tipo di copertura che deve essere presente ai fini dell'applicabilità della fattispecie normativa o che, in taluni casi, può risultare anche temporaneamente assente.

I commi 2, 3, 4 e 5 modificano taluni dei requisiti che definiscono il campo di applicazione della nozione di bosco, quale fattispecie giuridicamente normata, estendendo, in linea con le nuove disposizioni introdotte dalla legislazione statale che vengono recepite, il novero dei casi di esclusione, anche a beneficio della recupero produttivo dei terreni agricoli.

Il comma 6 stabilisce le precauzioni vevolevoli a salvaguardia della superficie boscata, qualora lo sviluppo della vegetazione forestale interessi terreni abbandonati da oltre 5 anni. Anche in tali casi, tuttavia, la tutela assicurata dall'applicabilità della nozione di bosco e della relativa disciplina normativa, recede rispetto all'esigenza primaria di favorire la ripresa dell'attività produttiva agricola, previa opportuna comunicazione.

Il comma 7 modifica il comma 5 dell'art. 47 della l.r. n. 4/1999, chiarendo la procedura di denuncia che deve essere applicata per poter procedere alla ripresa dell'attività agricola sugli appezzamenti in cui è possibile, individuando anche un relativo vincolo di destinazione all'uso agricolo vevolevole per almeno quindici anni dall'inoltro della denuncia.

Articolo 16 (Modifiche alla l.r. 11 aprile 1996, n. 18 Norme di attuazione della Legge 4 agosto 1978, n. 440: "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate").

Al fine di migliorare l'applicabilità della disciplina ovvero la funzionalità delle procedure dalla stessa previste, con il presente articolo si provvede a ridurre il numero dei componenti della Commissione provinciale delle terre incolte,

nonché a rivedere la tempistica dei procedimenti di assegnazione delle terre incolte, al fine di renderli più spediti.

Articolo 17 (Norma finanziaria)

Reca la norma finanziaria con la quale vengono determinate le risorse destinate all'attuazione della presente legge.

Articolo 18 (Norma transitoria)

Stabilisce il termine entro il quale la Giunta regionale dovrà definire le procedure di approvazione delle prescrizioni minime e il regolamento di semplificazione di cui all'articolo 14.

----- FINE TESTO -----

Titolo I – Oggetto e Finalità

Articolo 1 **(Oggetto e Finalità)**

1. La presente legge, definisce strumenti ed interventi per promuovere il rilancio delle attività agricole e selvicolturali, anche attraverso il recupero produttivo dei terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati e la salvaguardia del territorio.
2. La presente legge, in particolare, persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire l'aumento della superficie media aziendale attraverso l'accorpamento delle superfici a vocazione agricola e forestale in unità colturali più estese, idonee allo sviluppo di imprese gestibili secondo canoni di razionalità ed efficienza;
 - b) sostenere il recupero a fini produttivi agricoli dei terreni agricoli incolti, nonché di terreni con altre precedenti destinazioni;
 - c) favorire l'occupazione nel comparto agricolo e forestale con particolare riguardo all'inserimento delle giovani generazioni;
 - d) contribuire alla funzione di presidio e salvaguardia del territorio montano e rurale, attraverso misure idonee a favorire lo sviluppo delle aziende agro-forestali esistenti, nonché l'insediamento di nuove, in grado di coniugare il recupero e la preservazione delle pratiche agricole tradizionali, con lo sviluppo di innovative filiere agro-forestali locali;
 - e) prevenire il dilavamento e l'erosione del suolo fertile, nonché il rischio di incendi, promuovendo da parte dei soggetti titolari di diritti reali sui terreni e delle amministrazioni locali un atteggiamento maggiormente attento e responsabile verso la salvaguardia e la cura del territorio;
 - f) semplificare la normativa legislativa e regolamentare vigente al fine di rimuovere ostacoli e vincoli che si frappongano al recupero produttivo delle terre a destinazione agricola e selvicolturale.
3. La Regione riconosce la ricomposizione e il riordino fondiario quali condizioni indispensabili per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2.

4. La Regione riconosce altresì il ruolo strategico multifunzionale svolto dalle imprese agro-forestali ai fini della salvaguardia del territorio e della preservazione del paesaggio e promuove la diversificazione delle attività aziendali allo scopo di consentire all'imprenditore agricolo di integrare i redditi derivanti dalle produzioni agro-forestali.

Articolo 2 (Azioni della Regione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, con la presente legge, disciplina le seguenti azioni:
 - a) incremento della vigilanza sul rispetto degli obblighi dei proprietari di terreni agricoli o forestali;
 - b) interventi volti ad agevolare la mobilità fondiaria su iniziativa dei singoli o delle amministrazioni locali, anche sostenendo la costituzione dei consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria di cui all'articolo 850 del Codice Civile;
 - c) costituzione della Banca Regionale della Terra, presso FI.L.S.E. S.p.A., di cui all'articolo 9;
 - d) incentivazione della messa a coltura di terreni agricoli o forestali incolti, nonché di terreni con altre precedenti destinazioni.
2. Nell'attuazione delle azioni di cui al comma 1, lettera d) è data priorità alle imprese che incrementano le proprie dimensioni in termini di unità lavorative, secondo parametri tecnici stabiliti nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale in attuazione dei regolamenti dell'Unione Europea.
3. In sede di revisione, aggiornamento e attuazione del Piano Territoriale Regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale), nell'ottica del loro recupero a scopo agricolo, sono salvaguardati da processi di edificazione i terreni classificati come agricoli.

Articolo 3 (Ambito di applicazione).

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
 - a) le aree edificate, le dipendenze e le pertinenze degli edifici adibiti ad abitazione civile, rurale o a funzioni produttive o commerciali;
 - b) i giardini ed i parchi pubblici qualora non siano posti a cornice delle aree edificate;
 - c) i terreni adibiti a cave e discariche attive;
 - d) i terreni destinati a servizi di pubblica utilità da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organismi pubblici competenti;
 - e) i terreni destinati dai piani urbanistici vigenti e non soggetti all'obbligo della revisione o adottati, a funzioni residenziali, industriali, commerciali, turistiche, servizi ed infrastrutture ad esse funzionali;
 - f) gli altri terreni individuati dalla Giunta regionale.

Titolo II – Obblighi connessi alla proprietà o al possesso di terreni

Articolo 4

(Vigilanza sul rispetto degli obblighi connessi alla proprietà o al possesso di terreni)

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e II del titolo II del libro terzo del Codice civile e della vigente normativa nazionale e regionale in materia di salvaguardia forestale, difesa del suolo, tutela dell'ambiente e protezione civile, la Regione e gli Enti locali vigilano affinché tutti i soggetti pubblici o privati i quali, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità di terreni agricoli o forestali, provvedano ad una corretta manutenzione del loro stato di conservazione in modo che condizioni di incuria e degrado non cagionino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e per l'integrità del territorio.

Articolo 5

(Prescrizioni minime)

1. Al fine dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 4, la Giunta regionale:
 - a) approva le prescrizioni minime, relative al governo dei fondi agricoli e forestali, commisurate ai livelli di rischio caratteristici dei diversi ambiti territoriali;
 - b) approva gli indirizzi, comprensivi di un regolamento tipo, concernenti i regolamenti comunali di polizia rurale coerenti con le prescrizioni minime di cui alla lettera a).
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 definiscono le misure minime, attuabili dai proprietari ovvero da coloro che ne abbiano la disponibilità in virtù di diritti reali o personali di godimento organizzati singolarmente o in forma associata per:
 - a) prevenire il dilavamento e l'erosione del suolo fertile, provvedendo, ove necessario, ad assicurare idonei interventi di regimazione del deflusso delle acque, al di fuori del reticolo idrografico individuato dalle competenti autorità di bacino, anche attraverso una più attenta gestione del soprassuolo;
 - b) prevenire il rischio di incendio, assicurando la periodica pulizia degli areali maggiormente esposti e provvedendo, ove necessario, alla rimozione della necromassa vegetale, suscettibile di alimentare il fuoco;
 - c) concorrere a prevenire o limitare il rischio di dissesto idrogeologico.
3. Fatti salvi gli obblighi generali di cui all'articolo 4, le prescrizioni minime sono proporzionali alla rilevanza e alla gravità del rischio che, tramite la loro applicazione, è possibile prevenire e, comunque, non possono eccedere le

ordinarie pratiche agronomiche e selvicolturali, attuabili in relazione alle condizioni orografiche e di accessibilità dei terreni oggetto di intervento.

4. La Giunta regionale definisce le procedure di approvazione delle misure di cui al comma 1 lettera a) assicurando idonee forme di partecipazione e pubblicità.
5. Con successivo provvedimento legislativo sono definite le sanzioni relative all'inottemperanza delle prescrizioni di cui al presente articolo.

Articolo 6 (Tipologia delle prescrizioni minime)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 includono interventi riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a) manutenzione o ripristino della rete di regimazione del deflusso delle acque piovane;
 - b) manutenzione o ripristino delle rete di regimazione delle acque di natura sorgiva;
 - c) interventi a carico della copertura vegetale, funzionali all'alleggerimento del soprassuolo;
 - d) interventi di ripristino o consolidamento dei ciglioni e dei muri a secco nei terreni terrazzati;
 - e) ripristino di fasce tagliafuoco.

Articolo 7 (Competenze dei Comuni)

1. I Comuni nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni in materia di polizia amministrativa e di protezione civile:
 - a) vigilano sull'osservanza delle prescrizioni minime di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
 - b) approvano un proprio regolamento di polizia rurale conforme agli indirizzi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
2. E' facoltà del Comune, in relazione alle particolari condizioni di rischio che ne caratterizzano il territorio, stabilire prescrizioni più specifiche che, comunque, non derogano agli standard minimi previsti dal provvedimento regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).
3. Fino alla approvazione dei regolamenti comunali trova applicazione il regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).
4. I Comuni concorrono a dare ampia diffusione al provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a) attraverso le forme di pubblicità ritenute più idonee.
5. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la realizzazione di interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione, sostituzione edilizia e

nuova costruzione di manufatti direttamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali ed alle altre funzioni ammesse dalla pianificazione urbanistica comunale, è consentita subordinatamente alla sottoscrizione, da parte del soggetto avente titolo, di apposito atto unilaterale d'impegno, da trascriversi presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, recante l'individuazione delle opere di manutenzione del fondo e degli interventi di controllo dell'assetto vegetazionale che il titolare o avente causa deve garantire annualmente, per un periodo non inferiore a 10 anni.

6. Il Comune può altresì, in deroga alle disposizioni applicative della L. R. 25/1995 in materia di determinazione del contributo di costruzione, stabilire l'esenzione dal pagamento della quota B della Tariffa urbanistica di riferimento afferente le opere di urbanizzazione, per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e sostituzione edilizia da eseguirsi da parte di soggetti che si impegnano con l'atto unilaterale d'obbligo di cui al comma 5 al mantenimento delle opere e dell'assetto vegetazionale dei fondi per un periodo di venti anni.

Articolo 8

(Adempimenti dei proprietari e dei Comuni)

1. Entro 12 mesi dall'approvazione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) i proprietari dei terreni agricoli o forestali ovvero coloro che ne abbiano la disponibilità in virtù di diritti reali o personali di godimento, sono tenuti ad ottemperare alle prescrizioni in esso contenute, provvedendovi individualmente o in forma associata, anche tramite la costituzione di consorzi.
2. La FI.L.S.E. S.p.A., in qualità di Banca Regionale della Terra, può, per le finalità di cui all'articolo 9, acquisire la disponibilità dei terreni di cui al comma 1 dai proprietari che non intendano ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).
3. L'obbligo di ottemperare alle prescrizioni permane in capo ai soggetti di cui al comma 2 fino all'eventuale perfezionamento degli atti necessari al trasferimento della proprietà, del possesso o della detenzione dei terreni. In tale caso il Comune può prorogare il termine di cui al comma 1 a beneficio del soggetto subentrante per un periodo non superiore a 6 mesi.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le particelle per le quali non sia possibile risalire alla titolarità, sono segnalate dal Comune alla Regione e alla FI.L.S.E. S.p.A. in qualità di Banca Regionale della Terra, che può rilevarne la disponibilità ai sensi della lettera a) del comma 3, dell'articolo 9.
5. Nel caso in cui il legittimo proprietario si palesi in tempi successivi alla stipula di eventuali contratti di locazione o di comodato sottoscritti ai sensi del comma 4, trovano applicazione le disposizioni di cui al TITOLO VI del LIBRO IV del Codice Civile.

6. Al fine di tenere indenne la FI.L.S.E. S.p.A. in qualità di Banca Regionale della Terra, da eventuali pretese di indennizzo o rimborso da parte del locatario dei terreni di cui al comma 5, a qualsiasi titolo sostenute, nei relativi contratti di locazione si applicano le deroghe consentite dall'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 Nuova disciplina dei fondi rustici e dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 Norme sui contratti agrari.

Titolo III – Banca Regionale della Terra

Articolo 9

(Istituzione della Banca Regionale della Terra)

1. Allo scopo di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, la Regione istituisce, presso FI.L.S.E. S.p.A. un fondo di seguito denominato “Banca Regionale della Terra”.
2. Possono rivolgersi alla Banca Regionale della Terra, tutti coloro che, non volendo o non potendo esercitare in proprio alcuna forma di coltivazione o di cura dei terreni posseduti in Liguria, né farsi carico, ove necessario, dell'applicazione delle prescrizioni minime di cui all'articolo 5, siano nondimeno disponibili a cederne a titolo gratuito o oneroso la proprietà o la detenzione. In tali casi è in facoltà della Banca della Terra accettare il conferimento delle particelle offerte, alle condizioni più opportune, in vista del loro recupero a fini produttivi o di salvaguardia del territorio.
3. Il fondo di cui al comma 1 è impiegato per:
 - a) l'assunzione della disponibilità dei terreni di cui non sia stato individuato il proprietario, ai sensi ed alle condizioni previste dal TITOLO VI del LIBRO IV del Codice Civile, per assumerne direttamente il possesso o per favorire l'acquisizione dello stesso da parte di soggetti terzi interessati, individuati tramite apposite procedure di evidenza pubblica, avendo riguardo ad eventuali titoli di prelazione; il soggetto gestore del fondo garantisce comunque nella titolarità dei suoi diritti il proprietario irreperibile nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo VI del libro IV del Codice Civile.
 - b) l'acquisizione diretta della proprietà o altro diritto reale sui fondi, dietro corrispettivo, per donazione o successione, ovvero l'acquisizione del possesso per contratto di locazione o comodato, allo scopo, rispettivamente, di rivenderli, locarli, sublocarli o cederne comunque la disponibilità;
 - c) l'acquisizione di terre incolte per le quali FI.L.S.E. S.p.A., in qualità di Banca Regionale della Terra, presenti domanda di assegnazione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge regionale 11 aprile 1996 n. 18 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978 n. 440 “Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate, insufficientemente coltivate”).
4. A valere sul fondo possono essere sostenute le spese necessarie all'ottemperanza di quanto previsto all' articolo 5 relativamente ai terreni assunti o acquisiti ai sensi del presente articolo fino al perfezionamento degli

atti necessari al trasferimento della proprietà, del possesso o della detenzione dei terreni ai soggetti terzi interessati di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3.

5. La Regione disciplina, i criteri e le modalità di gestione del fondo e di assegnazione dei terreni di cui viene acquisita la disponibilità. I soggetti a cui trasferire la disponibilità dei terreni di cui al comma 3 possono essere individuati tramite apposite procedure di evidenza pubblica, tenuto conto delle concrete opportunità di valorizzazione agricola o selvicolturale degli stessi, nei limiti delle prerogative derivanti dal titolo di possesso o di detenzione esercitato.
6. La Regione costituisce il Fondo presso FI.L.S.E. S.p.A., in qualità di Banca Regionale della Terra, trasferendo alla stessa un importo pari ad euro 1.300.000. Il Fondo può essere incrementato con ulteriori risorse in relazione alle disponibilità di bilancio.
7. I corrispettivi delle vendite, locazioni e cessioni dei terreni vanno a reintegro del fondo per successivi impieghi.
8. I rapporti tra Regione e FI.L.S.E. S.p.A., in qualità di Banca Regionale della Terra, inerenti il funzionamento e la gestione del fondo nonché le funzioni ed attività svolte nell'ambito della gestione della Banca Regionale della Terra sono disciplinati da convenzione approvata dalla Giunta Regionale che definisce anche le modalità di rendicontazione annuale della gestione.
9. Per il funzionamento della Banca Regionale della Terra la Regione:
 - a) effettua la programmazione, congiuntamente a FI.L.S.E. S.p.A., in qualità di Banca Regionale della Terra, degli interventi prioritari di cui al comma 3;
 - b) fornisce a FI.L.S.E. S.p.A., in qualità di Banca Regionale della Terra, il supporto tecnico necessario in relazione all'ottemperanza di quanto previsto all'articolo 5 relativamente ai terreni assunti o acquisiti ai sensi del comma 3 fino al perfezionamento degli atti necessari al trasferimento della proprietà, del possesso o della detenzione dei terreni ai soggetti terzi interessati di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 3;
 - c) fornisce congiuntamente a FI.L.S.E. S.p.A., in qualità di Banca Regionale della Terra, assistenza tecnica e consulenza a favore di:
 - 1) tutti i soggetti titolari di diritti reali su terreni classificati "agricoli" o "forestali" dai piani urbanistici comunali, che intendano cederne la disponibilità;
 - 2) coloro che abbiano interesse ad acquisire la disponibilità dei terreni classificati "agricoli" o "forestali" dai piani urbanistici comunali ai fini del loro recupero produttivo.
10. La Regione, anche tramite la FI.L.S.E. S.p.A., in qualità di Banca Regionale della Terra, promuove la costituzione di consorzi tra proprietari ai sensi dell'articolo 850 e seguenti del Codice Civile.
11. La vendita dei terreni da parte FI.L.S.E. S.p.A. in applicazione del presente articolo è effettuata subordinatamente alla sottoscrizione, da parte del soggetto acquirente, di apposito atto unilaterale di impegno, da trascriversi presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, di effettivo utilizzo degli stessi ad uso agricolo o selvicolturale.

Articolo 10
(Prerogativa del conduttore del fondo)

1. La FI.L.S.E. S.p.A., in qualità di Banca Regionale della Terra, in caso di vendita delle particelle a qualunque titolo acquisite in proprietà, riconosce, a parità di altre condizioni, priorità nell'acquisto all'ultimo conduttore che le abbia proficuamente coltivate per una durata minima di 5 anni.

Titolo IV – Misure di incentivazione e delegificazione

Articolo 11
(Incentivi a favore degli imprenditori agricoli e dei proprietari di terreni forestali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può erogare le seguenti tipologie di incentivi:
 - a) a favore degli imprenditori agricoli:
 - 1) aiuti “una tantum” per il recupero a fini produttivi di terreni agricoli incolti o di terreni non agricoli; gli aiuti, di importo non superiore a euro 500 per ettaro, sono concessi nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
 - 2) aiuti per le spese relative all'acquisizione di particelle, funzionali all'aumento o all'accorpamento della superficie aziendale utilizzata, a fronte dell'impegno degli acquirenti, ovvero dei loro aventi causa, a coltivare gli appezzamenti così acquisiti per un periodo non inferiore a 10 anni; gli aiuti possono essere concessi fino al 100% delle spese ammissibili a favore dei titolari di terreni agricoli, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli;
 - b) a favore dei proprietari di terreni forestali non titolari o soci di imprese agricole per l'acquisto di nuovi fondi, nonché per la copertura dei costi eventualmente sostenuti per la costituzione di consorzi, funzionali all'attuazione di un piano di ricomposizione fondiaria, supportato da idonei strumenti di pianificazione finalizzati alla gestione forestale.
2. In attuazione delle politiche per lo sviluppo dell'agricoltura, della selvicoltura e del territorio rurale è concessa priorità agli interventi di recupero a scopo produttivo dei terreni incolti.
3. Nella gestione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e delle altre misure di sostegno proporzionali alla superficie, è concessa priorità ai terreni rimessi a coltura in quanto precedentemente incolti o non destinati all'agricoltura.
4. Nella gestione della riserva regionale dei diritti di impianto di cui agli articoli 92 e 93 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i

regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, è concessa priorità all’impianto di vigneti su terreni precedentemente incolti o non destinati all’agricoltura.

Articolo 12 (Contributi a favore dei Comuni)

1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base ai criteri di priorità stabiliti dalla Giunta regionale, può erogare contributi a fondo perduto a favore dei Comuni, per le opere di manutenzione straordinaria collegate all’osservanza delle prescrizioni minime, di cui all’articolo 5, nei terreni di proprietà comunale.

Articolo 13 (Sanzioni per la violazione degli impegni sottoscritti con gli atti d’obbligo di cui all’articolo)

1. In caso di inosservanza degli obblighi sottoscritti con l'atto di impegno di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, il Comune procede nei confronti del soggetto inadempiente diffidandolo ad adempiere entro il termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale, applica una sanzione pecuniaria, il cui importo, compreso tra € 300,00 e € 600,00 per ettaro, deve essere commisurato alla superficie censuaria di ogni singola particella posseduta.
2. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitati dal Comune e destinati al finanziamento di interventi volti alla manutenzione e messa in sicurezza del territorio.

Articolo 14 (Norma di delegificazione)

2. La Giunta Regionale, sentite anche le Organizzazioni Professionali Agricole, provvede ad adottare regolamenti di semplificazione delle disposizioni legislative e regolamentari regionali vigenti che, vincolando il libero svolgimento delle attività agricole e selvicolturali al rispetto di gravose procedure autorizzative, abbiano cessato di trovare giustificazione in concrete esigenze di salvaguardia di superiori interessi pubblici cui l'ordinamento statale e comunitario riconoscano tutela prioritaria.

Articolo 15 (Modifiche alla l.r. 22 gennaio 1999, n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”)

1. L’articolo 2 comma 1 della l.r. 22 gennaio 1999 n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) è così sostituito:
“Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, ivi compresa la macchia

mediterranea, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale per cause naturali o per interventi dell'uomo.”

2. La lettera a) dell'articolo 2 comma 2 della l.r. n. 4/1999 è sostituita dalla seguente:
“a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini e hanno una larghezza media inferiore a 20 metri, indipendentemente dall'estensione della superficie, ovvero non superano l'estensione di 5.000 metri quadrati, indipendentemente dalla larghezza media;”.
3. La lettera b) dell'articolo 2 comma 2 della l.r. n. 4/1999 è sostituita dalla seguente:
“b) gli appezzamenti di terreno terrazzati e gli altri appezzamenti agricoli coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, quando sono oggetto di recupero alla precedente finalità produttiva agro-pastorale, salvo che tale attività sia vietata da specifiche misure di conservazione per le aree rientranti nella Rete Natura 2000;”.
4. Alla lettera e) dell'articolo 2 comma 2 della l.r. n. 4/1999, dopo le parole “da legno” sono aggiunte le seguenti “, nonché le tartufaie coltivate;”.
5. Dopo la lettera f) dell'articolo 2 comma 2 della l.r. n. 4/1999, sono inserite le seguenti:
*“g) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
h) le radure e tutte le altre superfici d'estensione superiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, ferma restando l'esclusione dalla nozione di bosco delle aree di qualsiasi estensione già identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.”.*
6. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. n. 4/1999 è sostituito dal seguente:
“Quando sugli appezzamenti di terreno di cui al comma 2 lettera b), incolti da oltre 5 anni, si insedia una predominante vegetazione avente i requisiti di cui al comma 1), tali terreni sono sottoposti alla disciplina prevista dalla presente legge per il bosco, fatta salva comunque la possibilità che sugli stessi venga ripresa l'attività agricola, secondo le indicazioni di cui all'art. 47, comma 5.”.
7. Il comma 5 dell'articolo 47 della L.R. 4/1999 è sostituito dal seguente:
“Per la ripresa dell'attività agricola sugli appezzamenti di terreno di cui all'articolo 2 comma 3, è necessario inoltrare al Comune territorialmente competente una denuncia di avvio delle operazioni di ripristino, almeno 60 giorni prima della data prevista, fornendo gli estremi catastali degli appezzamenti interessati; i terreni oggetto di denuncia di ripresa dell'attività agricola sono comunque vincolati a tale destinazione d'uso per i 15 anni successivi alla comunicazione medesima.”.

Articolo 16

(Modifiche alla l.r. 11 aprile 1996, n. 18 Norme di attuazione della Legge 4 agosto 1978, n. 440: "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate").

1. All'articolo 7 comma 1 della l.r. 11 aprile 1996, n. 18 (Norme di attuazione della Legge 4 agosto 1978, n. 440: "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate") le parole "il 31 gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti *"45 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 dell'articolo 6"*.
2. All'articolo 7 comma 2 della l.r. n. 18/1996 le parole "il 31 marzo" sono sostituite dalle seguenti *"i successivi 90 giorni"*.
3. All'articolo 7 comma 3 della l.r. n. 18/1996 le parole "il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti *"90 giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 2"*.
4. All'articolo 7 comma 4 della l.r. n. 18/1996 le parole "il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti *"60 giorni dal ricevimento del piano"*.
5. All'articolo 7 comma 8 della l.r. n. 18/1996 sono soppresse le parole *" , entro il 15 settembre di ogni anno, "*.
6. All'articolo 11 comma 1 lettera a) della l.r. n. 18/1996 la parola "Agricoltura" è sostituita dalla seguente *"Ispettorato Agrario"*.
7. All'articolo 11 comma 1 lettere c), d), e), f) della l.r. n. 18/1996 le parole "due rappresentanti" sono sostituite da *"un rappresentante"*.
8. All'articolo 11 comma 1 lettere g) della l.r. n. 18/1996 la parola "quattro" è sostituita dalla seguente *"due"*.
9. La lettera h) dell'articolo 11 comma 1 della l.r. n. 18/1996 è soppressa.

Titolo V Norme transitorie e finali

Articolo 17 (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2013:
 - a) prelevamento di quota di euro 1.500.000,00 dall'U.P.B. 18.207 " Fondo speciale di conto capitale";
 - b) iscrizione di euro 1.500.000,00 all'U.P.B. 13.212 "Investimenti a favore dell'economia Montana".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 18 (Norma transitoria)

1. La Giunta regionale provvede ad approvare:
 - a) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta l'atto di cui all'articolo 5, comma 4 e stabilisce il termine entro il quale approvare le prescrizioni minime di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
 - b) entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il primo regolamento di semplificazione di cui all'articolo 14.